Civile Ord. Sez. 5 Num. 28479 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: BALSAMO MILENA
Data pubblicazione: 05/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32480/2020 R.G. proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Comune Di Calimera, in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimato-

avverso la sentenza della Comm.trib.reg.della Puglia n. 1269/2020 depositata il 25/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del 22/10/2026 dal Consigliere Milena Balsamo.

FATTI DI CAUSA

1.Il 14 marzo 2011 il Comune di Calimera presentava istanza di rimborso delle tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile per le annualità 2003, 2007, 2008, 2009 e 2010, ritenendo la carenza di soggettività passiva, sul rilievo che tale tributo ai sensi del d.lgs. n. 25972003 non era applicabile allo Stato e agli enti equiparati.

1.1. I giudici di prossimità accoglievano il ricorso dell'ente comunale.

1.2.Sull'appello erariale, la CTR dichiarava decaduto il Comune dal diritto di richiedere il rimborso delle tasse versate in epoca anteriore al 2008, essendo decorso il triennio previsto dall'art.13 d.P.R. n. 641/1972, confermando per il resto la decisione di prime cure, in quanto il servizio radiomobile, ancora regolamentato dal D.M. 13 febbraio 1990, n. 33 e dal codice delle comunicazioni, ritenendo che l'art 318 del d.P.R. 156 del 1973 risultava abrogato dall'art. 218 del codice che stabiliva che <*Presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza*>, sostenendo che l'originaria impostazione normativa che poneva a carico dei trasmittenti e riceventi l'obbligo di munirsi di provvedimento autorizzativo soggetto a relativa tassa risultava ormai superata, in quanto solo il gestore telefonico era tenuto a richiedere il provvedimento autorizzativo.

1.3. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, ricorre l'amministrazione articolando due motivi.

1.4. Il Comune non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DI DIRITTO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 218 d.lgs. n. 259/2003 (cd. Codice delle comunicazioni) della Tariffa 21 allegata al d.P.R. n. 641/1972, per avere la CTR ritenuto erroneamente che l'abrogazione del cit. art. 318 avesse determinato anche quella del disposto dell'art. 21 rubricato, provocando il venir meno del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa governativa, sostenendo che il presupposto oggettivo del tributo, ai sensi del summenzionato art. 21, è il rilascio da parte del gestore del servizio radiomobile di comunicazione del titolo giuridico in base al quale l'utilizzatore può usare l'apparecchiatura, che nel caso di telefonia mobile è rappresentato dal documento sostitutivo della licenza ossia il contratto di abbonamento con gli operatori telefonici autorizzati.
2. La seconda censura, introdotta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c, lamenta la violazione degli artt. 13 bis e 21 del d.P.R. n. 641/1972, per avere la CTR esonerato il Comune dall'obbligo di versare la tassa governativa, ancorchè non incluso detto esonero in quelli generali previsti dal cit. art. 13 bis.
3. Le censure dedotte con i motivi sopra esposti, che possono essere trattate unitariamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate.

3.1. La questione proposta è già stata esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 9560 del 2014, con la quale si è affermato che, in tema di radiofonia mobile, l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, ad opera dell'art. 218 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del «telefono cellulare» alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 citato. Sicchè un'interpretazione delle norme del d.lgs. n. 259 del 2003 da cui si facesse discendere un'attuale inapplicabilità della tassa di concessione governativa sui

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

telefonini prevista dal previgente sistema (che, come si è visto, culmina nelle previsioni di cui al D.L. n. 151 del 1991, art. 3), sarebbe incompatibile con la disposizione di cui all'art. 219, del medesimo codice e, quindi, non rappresentativa dell'effettiva realtà normativa.».

3.2. Va, infatti, esclusa - come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con l'art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione - una differenziazione di regolamentazione tra «telefoni cellulari» e «radio - trasmittenti», risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al d.lgs. 259 citato (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al d.lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicchè il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all'art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell'art. 219 del medesimo d.lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare «nuovi o maggiori oneri per lo Stato» e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti.

3.3.Le Sezioni Unite hanno escluso che l'applicabilità di siffatta tassa si ponga in contrasto con le direttive europee in materia - la Direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (attuata nell'ordinamento giuridico italiano con il d.lgs. 9 maggio 2001, n. 269); la Direttiva 2002/19/CE, riguardante l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e le risorse correlate, e l'interconnessione delle medesime (c.d. "direttiva accesso"); la Direttiva 2002/20/CE, riguardante le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

elettronica (c.d. "direttiva autorizzazioni"); la Direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (c.d. "direttiva quadro"); la Direttiva 2002/22/CE, riguardante il servizio universale e i diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (c.d. "direttiva servizio universale"); la Direttiva 2002/77/CE, riguardante la concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, (direttive queste tutte attuate nell'ordinamento giuridico italiano con il d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, come poi modificato con d.lgs. 28 maggio 2012, n. 70, che ha dato esecuzione alla Direttiva 2009/140/CE, che ha modificato in parte le precedenti direttive) - atteso che, secondo la Corte di Lussemburgo, il quadro normativo comunitario emergente dalle ricordate direttive non osta ad una norma nazionale che preveda un tributo come la tassa di concessione governativa (Corte giustizia 15 dicembre 2010, in causa C-492/09; Corte giustizia 27 giugno 2013, in causa C-71/12; Corte Giustizia 12 dicembre 2013, in causa C-335/13). (Cass. nn. 12153 e 14916/2019; Cass, n.2662/2024)

3.4.Hanno inoltre affermato che: 1) il riferimento contenuto nel citato art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972 all'art. 318 del Codice postale deve intendersi attualmente riferito all'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003, stante il carattere «formale» e non «recettizio» del rinvio operato dalla regola tariffaria (par. 8.1.1.); 2) attraverso un continuum normativo - art. 318 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, d.m. 3 agosto 1985 (regolamento concernente il servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare), d.m. 13 febbraio 1990, n. 33 (Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione), art. 3, d.l. 13 maggio 1991, n. 151 - la disciplina dei "telefoni cellulari", con riferimento all'applicabilità della tassa di concessione governativa, emerge come necessitato sviluppo della disciplina delle "stazioni radiolelettriche" (par. 8.3.); 3) «una interpretazione delle norme del d.lgs. 259 del 2003 da cui

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

si facesse discendere un'attuale inapplicabilità della tassa di concessione governativa sui telefonini sarebbe incompatibile con la disposizione di cui all'art. 219 del codice delle comunicazioni»; 4) avuto riguardo alla disciplina comunitaria (Direttive 5/1999 e 21/2002), « tra radio e telefoni non c'è una distinzione in relazione alla fonte regolatrice, bensì solo in relazione all'attività: nel senso che la direttiva n. 5/99 ed il decreto n. 269 del 2001 si occupano delle specifiche tecniche sia della radio che dei telefoni; mentre la direttiva n. 21/02 ed il decreto n. 259 del 2003 si occupano delle reti e delle relative autorizzazioni di esercizio sia per le radio, sia per i telefoni». Hanno, quindi, rilevato come «Nel difficile quadro di contrastanti posizioni esegetiche che si è determinato in ordine alla questione qui in esame, il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire per un definitivo e rassicurante chiarimento con l'art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. La richiamata disposizione stabilisce: «Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate nel predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio terrestre di comunicazione». Si tratta, come ha affermato il relatore al disegno di legge di conversione in sede di discussione alla Camera dei deputati, di una norma interpretativa, che «prevede espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa (articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 sulle concessioni governative) ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare».

3.5.Questa Corte ha, pure, affermato che la tassa in questione è dovuta da parte degli enti locali, in quanto non può ad essi estendersi l'esenzione prevista dall'art. 13-bis, comma 1, del d.P.R. n. 641 del 1972, a favore

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'Amministrazione dello Stato, atteso che «In tema di tassa sulle concessioni governative, le esenzioni previste dall'art. 13-bis, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche non si applicano agli enti pubblici, territoriali e non territoriali, atteso l'espresso disposto dell'art. 1, comma 10, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e l'insuscettibilità di applicazione analogica delle norme di esenzione ed agevolazione fiscale» (Cass. n. 8825 del 1/6/2012).

3.6.L'assenza di contrasto tra la normativa nazionale e le direttive comunitarie trova ulteriore conforto nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 17 settembre 2015, in causa C-416/14, che ha ritenuto che la disciplina UE vada interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale relativa all'applicazione di una tassa, quale la tassa di concessione governativa, in forza della quale l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, nel contesto di un contratto di abbonamento, è assoggettato a un'autorizzazione generale o a una licenza nonché al pagamento di detta tassa, in quanto il contratto di abbonamento sostituisce di per sé la licenza o l'autorizzazione generale e, pertanto, non occorre alcun intervento dell'amministrazione al riguardo.

3.7.In particolare, con riferimento alla Direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni (volta a garantire la libera circolazione segnatamente delle apparecchiature terminali di telecomunicazione conformi a determinati requisiti essenziali definiti dalla direttiva medesima), ed al suo art. 8 (secondo il quale gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marcatura CE), la Corte UE ha chiarito, sulla base di quanto emerso dagli atti e dalle stesse osservazioni delle parti ricorrenti (e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

salva diversa verifica ad opera del giudice nazionale), che la normativa nazionale, che prevede l'applicazione della tassa sulle concessioni governative, non si pone in contrasto con il principio comunitario della libera circolazione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, «non essendo richiesto alcun intervento, attività o controllo da parte dell'amministrazione», valendo il contratto di abbonamento «di per se stesso» quale documento sostitutivo dell'autorizzazione generale e/o della licenza stazione radio ed incidendo la stessa tassa «non sulle apparecchiature terminali per servizio radiomobile terrestre», bensì sui contratti di abbonamento sottoscritti per l'uso di tali apparecchiature, senza alcuna interferenza con la vendita di dette apparecchiature terminali. In tale contesto, è stato poi aggiunto, nella medesima pronuncia della Corte UE, che anche l'articolo 20 della direttiva 2002/22/CE (c.d. Direttiva Reti, disciplinante la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, (e l'articolo 8 della direttiva 1999/5/CEE di cui sopra) e le altre Direttive Reti (Direttive nn. 2002/21, 2002/19 e 2002/22) vanno interpretati nel senso che non ostano, ai fini dell'applicazione di una tassa quale la tassa di concessione governativa, all'equiparazione a un'autorizzazione generale o a una licenza di stazione radioelettrica di un contratto di abbonamento a un servizio di telefonia mobile, che deve peraltro precisare il tipo di apparato terminale di cui si tratta e l'omologazione di cui è stato oggetto. Ad avviso della Corte UE, invero, la disposizione in esame non ricade nell'ambito applicativo delle Direttive stesse, essendo la tassa in oggetto collegata all'uso privato dei servizi di telefonia mobile e non essendone «il fatto generatore» collegato ad una «procedura di autorizzazione generale che consenta di accedere al mercato dei servizi di comunicazioni elettroniche» (in sostanza il contratto di abbonamento, equiparato ad «una autorizzazione generale», «non ha lo scopo di autorizzare la fornitura di servizi di reti», essendo inteso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

«unicamente come fatto generatore della TCG»). 3.8.A seguito dell'intervento della Corte di Giustizia, non può pertanto più essere messa in discussione la compatibilità della tassa di concessione governativa con l'ordinamento UE, per cui deve escludersi la sussistenza dei presupposti per una nuova rimessione del ricorso alla Corte di Giustizia UE.

3.9. La fruizione di servizi di telefonia mobile (d.l. n. 4 del 2014, art. 2, comma 4, cit.), in base ad un rapporto contrattuale di abbonamento «presenta caratteristiche giuridiche e fattuali non sovrapponibili all'acquisto di un certo tempo di conversazione telefonica mediante la ricarica di una carta prepagata», posto che «l'utente nel primo caso gode del servizio continuativamente e si obbliga al pagamento di un canone periodico, mentre nel secondo caso acquista un pacchetto di minuti di conversazione telefonica», così che detta differenza «obbiettiva tra le due situazioni esclude l'irragionevolezza della diversità del relativo trattamento tributario, con riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost.» (così Cass., 2 dicembre 2014, n. 25522, cit.; Cass., 17 settembre 2014, n. 19632, cit.).

3.10.La successiva giurisprudenza della Corte si è, quindi, uniformata alle conclusioni in discorso (v., ex plurimis, Cass., 21 giugno 2022, n. 19897; Cass., 10 maggio 2022, n. 14690; Cass., 8 maggio 2019, n. 12153; Cass., 22 novembre 2018, n. 30244; Cass., 22 marzo 2016, n. 5668; Cass., 2 dicembre 2014, n. 25522; Cass., 17 settembre 2014, n. 19632; Cass., 30 luglio 2014, n. 17386).

4.Segue l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non essendovi ulteriori questioni di fatto da decidere, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del Comune.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

6.Sussistono i presupposti per compensare le spese di merito in considerazione della progressiva ed articolata evoluzione giurisprudenziale .

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'originario ricorso proposto dal Comune; condanna il Comune a rifondere le spese, sostenute dall'amministrazione, del giudizio di legittimità che si liquidano in 2.500,00 euro, oltre spese prenotate a debito, compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione del 22/10/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale